



COMUNE DI PELLEZZANO

PROVINCIA DI SALERNO

Regolamento disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco e dei responsabili di settore.

Art. 1 Oggetto del Regolamento

- 1.** Il presente Regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai comuni dagli articoli 3, 7 e 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.L.gvo 18 luglio 2000, n. 267, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti (di seguito "ordinanze comunali"), con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 54, comma 2, del medesimo Testo Unico.
- 2.** La parte procedurale prevista nel regolamento si applica anche a tutte le altre violazioni amministrative previste da disposizioni normative statali e regionali nei casi in cui le stesse prevedano quale autorità competente a irrogare sanzioni e a ricevere il ricorso il Comune o uno dei suoi organi.
- 3.** Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emesso/a successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere rapporti, verbali, scritti difensivi, richieste di audizioni ed irrogare sanzioni.
- 4.** Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi.

Art. 2 Disposizioni di carattere generale.

- 1.** All'accertamento delle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito L. 689/81) e successive modifiche, integrate dalle norme del presente regolamento.
- 2.** In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.
- 3.** Le disposizioni contenute in precedenti ordinanze o regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative correlate agli art. 106 e seguenti del R.D. 383/1934 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 3 Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

- 1.** Salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali consiste nel pagamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267, di una somma da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00).
- 2.** Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi in misura diversa per le singole fattispecie in relazione alla loro gravità ovvero in misura fissa per tutte le violazioni, fermi restando i limiti minimo e massimo sopra stabiliti.
- 3.** Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali non deve essere inferiore a 1 su 6 e non superiore a 1 su 10.
- 4.** Qualora per violazioni a norme di

ordinanze o regolamenti comunali attualmente in vigore non siano fissate sanzioni pecuniarie esplicite, si applica la sanzione del pagamento di una somma di denaro da € 50,00 (cinquanta/00) a € 300,00 (trecento/00).

4. Qualora per violazioni a norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali attualmente in vigore siano fissate sanzioni al di fuori dei limiti indicati al comma 1, il limite minimo inferiore ad € 25,00 (venticinque/00) e/o quello massimo eccedente € 500,00 (cinquecento/00) sono rideterminati ciascuno negli importi da ultimo indicati. In tal caso, qualora il limite massimo sia superiore al decuplo del minimo, quest'ultimo è aumentato fino a ristabilire detto rapporto.

5. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero a seguito di emissione di ordinanza-ingiunzione non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 4 Soggetti Accertatori

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della L. 689/81. Resta ferma la competenza degli altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono altresì svolte dai soggetti appartenenti agli uffici competenti per materia, secondo i criteri di organizzazione adottati dall'ente, incaricati dall'amministrazione di svolgere attività di vigilanza sull'esatta osservanza delle disposizioni dei regolamenti e ordinanze.

3. Le funzioni di accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.

4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 5 Autorità competente

1. Il dirigente che ha emesso l'ordinanza violata, ovvero il dirigente cui compete il rilascio del titolo abilitante all'attività sanzionata o nelle cui competenze rientra la materia oggetto del regolamento/ordinanza viene individuato come Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. 689/81, nonché a ricevere scritti difensivi da ore, ad emanare ordinanza-ingiunzione, adottare i provvedimenti di sequestro e le sanzioni amministrative accessorie.

2. In via residuale e se non altrimenti determinabile o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal sindaco la competenza spetta al dirigente del settore AA.GG.

3. In ogni caso non potrà essere identificato, quale Autorità competente ad emettere ordinanze ingiunzione o di archiviazione, il Comandante/Responsabile di Settore di Polizia Locale, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano.

Art. 6 Atti di accertamento

1. Relativamente ai modi ed alle tecniche di accertamento di violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 13 e ss della L. 689/81.

Art. 7 Pagamento in misura ridotta

1. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta della sanzione amministrativa entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione del verbale per un importo pari alla terza parte del massimo, ovvero se più favorevole al contravventore, pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa, oltre alle eventuali spese di procedimento e notificazione.

2. Per le violazioni ai regolamenti e ordinanze sindacali, emesse al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana - "ordinanze antidegrado", la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista può stabilire, per effetto dell'art. 16, comma 2, della L. 689/81, come modificato dall'art. 6- bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizione del primo comma.

3. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.

4. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In questo caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.

5. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio, precludendone l'ulteriore corso e venendo, quindi, meno la materia del contendere anche quando siano stati presentati scritti difensivi ai sensi del successivo art. 15.

6. Il pagamento è effettuato con le modalità determinate dalla legge e dai regolamenti. Non è consentito il pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Art. 8 Introito dei proventi

I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitati dal Comune di Pellezzano.

Art. 9 Sanzioni Amministrative Accessorie

1. Le sanzioni amministrative accessorie, possono riguardare:

- obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
- obbligo di rimozione di opere abusive;
- obbligo di sospendere una determinata attività.

2. Nell'ipotesi che dalla violazione di un regolamento o di ordinanza comunale derivi un'alterazione dello stato dei luoghi, si applica la misura dell'obbligo del ripristino e rimozione

delle eventuali opere ed installazioni abusive. In tal caso l'agente accertatore diffida il trasgressore e/o gli obbligati in solidi, mediante intimazione nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile un termine proporzionato all'entità dell'opera di eliminazione del danno prodotto. Analogamente si procede nel caso dell'obbligo di sospensione di una determinata attività.

3. Qualora il trasgressore e/o gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate e i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza-ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito decreto ingiuntivo.

4. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, sono effettuate nel rispetto della L. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni e con le modalità previste nel Capo II del D.P.R. 29.07.1982 n° 571.

Art. 10 - Sanzioni accessorie

1. Le sanzioni accessorie consistenti nella confisca o nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti amministrativi sono comminate secondo la procedura prevista dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni, in base a segnalazione del corpo di polizia municipale, cui è allegato il processo verbale di accertamento da cui scaturisce la sanzione principale, debitamente notificato. La segnalazione fa menzione della norma che consente o impone l'applicazione della pena accessoria; tale indicazione non vincola l'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza con cui è applicata la sanzione accessoria. Le segnalazioni sprovviste della suddetta documentazione ed indicazione sono improcedibili.

2. Le sanzioni amministrative accessorie sono applicate con l'ordinanza ingiunzione di pagamento della pena pecuniaria, una volta che questa sia divenuta definitiva per decorso del termine di opposizione o a seguito della sua reiezione con provvedimento passato in giudicato. Si prescinde dall'ordinanza ingiunzione nel caso di confisca necessaria delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione od alienazione costituisca violazione amministrativa, di applicazione delle misure repressive non sanzionatone ed in ogni altra ipotesi prevista dalla legge.

3. La confisca amministrativa è disposta riguardo alle cose che appartengano ad uno dei soggetti cui è ingiunto il pagamento, ivi comprese le persone, fisiche o giuridiche, gli enti privi di personalità giuridica o gli imprenditori chiamati a rispondere dell'illecito in solido con il trasgressore. Per la proprietà dei beni mobili non registrati vale la regola di cui all'articolo 1153 del Codice Civile.

4. L'ordinanza che dispone la confisca amministrativa, sola o congiunta al pagamento della sanzione pecuniaria, è applicabile indipendentemente dall'eventuale inefficacia del sequestro cautelare per decorso dei termini fissati dalla legge.

5. Il responsabile del procedimento provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, entro tre mesi dal ricevimento dello scritto difensivo, alla predisposizione delle ordinanze afferenti violazioni che possano o debbano comportare l'irrogazione di sanzioni accessorie ed alla loro trasmissione all'autorità competente per l'emanazione. Nel caso in cui non sia pervenuto il processo verbale di accertamento e contestazione debitamente notificato entro il detto termine, esso comincia a decorrere dal momento del ricevimento del verbale medesimo.

6. Ai fini della validità delle ordinanze di cui al precedente comma, trova comunque applicazione il termine prescrizione di cui all'articolo 28 della Legge n. 689 del 1981.

Art. 11 - Misure repressive non sanzionatorie

1. I provvedimenti ripristinatori dell'interesse pubblico violato o che, comunque, applichino misure repressive non sanzionatorie sono emanati, in conformità alle norme attributive del relativo potere, nell'osservanza della Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni.

2. Le misure di cui al precedente comma, consistano nella revoca o nella sospensione di autorizzazioni, licenze, permessi o nulla osta, comunque denominati, o di qualsiasi atto che li sostituisca legalmente; nella cessazione o nella sospensione di attività o di chiusura di esercizi o di locali, a qualunque attività siano adibiti, sono applicate in base a segnalazione del Corpo di Polizia Municipale, corredata da relazione in merito ai fatti constatati ed indicante la norma che consente o impone l'applicazione della misura. Tale indicazione non vincola l'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza con cui è applicata la misura. Le segnalazioni sprovviste della suddetta documentazione ed indicazione sono improcedibili. È fatta salva l'applicazione di norme che specialmente dispongano in materie determinate.

3. Nei casi in cui l'articolo 17 ter del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, preveda la misura ripristinatoria della sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate, nel rapporto ivi indicato, o in atto separato, è fatta menzione della circostanza se l'interessato abbia sanato le violazioni ovvero abbia avviato le relative procedure amministrative. In assenza di tale indicazione, la segnalazione è improcedibile.

Art. 12 - Recidiva, reiterazione, ripetizione delle violazioni

1. Nell'ipotesi in cui la recidiva o la reiterazione di una violazione costituiscano presupposto per l'irrogazione di una sanzione amministrativa accessoria trova applicazione l'articolo 8 bis della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni. Sono fatte salve le norme speciali che dispongano diversamente.

2. Laddove il presupposto o la commisurazione di una misura ripristinatoria o, in ogni caso, repressiva non sanzionatoria siano costituiti dalla ripetizione, comunque denominata, di una violazione, questa si verifica qualora sia stato accertato lo stesso illecito per due volte in un trimestre, anche se non sia stata emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento o si sia proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. Sono fatte salve le disposizioni normative o gli atti amministrativi che dispongano diversamente.

3. Con deliberazione della giunta comunale sono definiti criteri e modalità per la determinazione della durata delle sanzioni amministrative accessorie e delle misure ripristinatorie o repressive non sanzionatorie consistenti nella sospensione, comunque denominata, di autorizzazioni o di attività, fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo.

4. La deliberazione di cui al comma successivo può stabilire che i processi verbali di accertamento e di contestazione di particolari tipi di illecito che, in caso di ripetizione, comportino l'applicazione di una misura repressiva non sanzionatoria facciano menzione di tale circostanza

Art. 13 Opposizione ai verbali di accertamento ed Ordinanza-Ingunzione

1. Relativamente alle opposizioni ai verbali di accertamento di violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative si fa rinvio agli articoli di riferimento della L.689/81.

Art. 14 Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni

1. In sede d'irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente art. 5, se ritiene fondato l'accertamento ordina, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art. 11 della L. 689/81, la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti edittali previsti.

Ciascun dirigente competente per materia, nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni amministrative, determina l'ammontare delle stesse, secondo quanto previsto dalla L. 689/1981 e nel rispetto del minimo e del massimo edittale previsto dalla legge, tenendo conto della gravità della violazione, della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.

2. La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito e dall'opera svolta dall'agente per attenuare le conseguenze dell'illecito nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità.

3. La personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico.

4. Le condizioni economiche sono valutate, in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, solo ed esclusivamente dalla specifica documentazione presentata dal trasgressore. Non sono valutabili autodichiarazioni di indigenza o di incapacità economica al pagamento della sanzione.

In particolare sono stabiliti i seguenti criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative nelle ordinanze ingiuntive di pagamento:

a) **ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE A VERBALI DI CONTESTAZIONE, NON OBLATI, PER VIOLAZIONI PER CUI ERA AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E PER CUI NON SONO STATI PRESENTATI SCRITTI DIFENSIVI:**

Per la prima violazione sanzione indicata nel verbale quale pagamento in misura ridotta aumentata del 10% con arrotondamento per difetto oltre spese di notificazione e procedimento.

Per violazioni successive alla prima nella medesima materia, ancorché estinta con tempestivo pagamento in misura ridotta, la sanzione è pari a quella prevista per il pagamento in misura ridotta aumentata del 20% con arrotondamento per difetto oltre spese di notificazione e procedimento.

b) **ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE A VERBALI DI CONTESTAZIONE, NON OBLATI, PER VIOLAZIONI PER CUI NON ERA AMMESSO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E PER CUI NON SONO STATI PRESENTATI SCRITTI DIFENSIVI:**

Per la prima violazione sanzione corrispondente alla somma più favorevole tra il doppio del minimo o il terzo del massimo della sanzione edittale indicata nella normativa di riferimento aumentata del 20% con arrotondamento per difetto oltre alle spese di notificazione e di procedimento.

Per violazioni successive alla prima nella medesima materia, ancorché estinta con tempestivo pagamento in misura ridotta, sanzione corrispondente alla somma più favorevole tra il doppio del minimo o il terzo del massimo della sanzione edittale indicata nella normativa di riferimento aumentata del 30% con arrotondamento per difetto oltre alle spese di notificazione e di procedimento.

c) ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE A VERBALI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONI PER CUI ERA AMMESSO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E PER CUI SONO STATI PRESENTATI SCRITTI DIFENSIVI:

Qualora la memoria difensiva evidenzi argomenti o produca documentazioni che necessitino di chiarimenti o pareri, gli atti vengono trasmessi dal Dirigente competente all'Organo Accertatore con la richiesta di controdeduzioni. Qualora l'Organo Accertatore non si pronunci entro 60 giorni dalla richiesta l'Ufficio che ha in carico l'istruttoria può procedere comunque alla decisione sul caso con la valutazione dei soli atti esistenti. Impregiudicata l'eventuale archiviazione del procedimento per infondatezza dell'accertamento o per altra causa,

per la prima violazione, la sanzione da ingiungere nell'ordinanza-ingiunzione è determinata singolarmente dal dirigente in una somma variabile tra quella per cui era ammesso pagamento in misura ridotta aumentata del 10% e quella massima edittale stabilita dalla normativa di riferimento, opportunamente valutati i motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L. 689/1981. Solo nel caso di documentate condizioni economiche disagiate la sanzione può essere ridotta al minimo edittale.

Per violazioni successive alla prima nella medesima materia, ancorché definita con tempestivo pagamento in misura ridotta, la sanzione da ingiungere nell'ordinanza-ingiunzione è determinata singolarmente dal dirigente in una somma variabile tra quella per cui era ammesso pagamento in misura ridotta aumentata del 20% e quella massima edittale stabilita dalla normativa di riferimento, opportunamente valutati i motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L. 689/1981. Solo nel caso di documentate condizioni economiche disagiate la sanzione può essere ridotta al minimo edittale.

d) ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE A VERBALI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONI PER CUI NON ERA AMMESSO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E PER CUI SONO STATI PRESENTATI SCRITTI DIFENSIVI:

Qualora la memoria difensiva evidenzi argomenti o produca documentazioni che necessitino di chiarimenti o pareri, gli atti vengono trasmessi dal Dirigente competente all'Organo accertatore con la richiesta di controdeduzioni. Qualora l'Organo Accertatore non si pronunci entro 60 giorni dalla richiesta l'Ufficio che ha in carico l'istruttoria può procedere comunque alla decisione sul caso con la valutazione dei soli atti esistenti. Impregiudicata l'eventuale archiviazione del procedimento per infondatezza dell'accertamento o per altra causa, **per la prima violazione** la sanzione da ingiungere nell'ordinanza-ingiunzione è determinata singolarmente dal dirigente in una somma variabile tra quella individuata nella più favorevole tra il doppio del minimo o il terzo del massimo della sanzione edittale aumentata del 20% ed il massimo edittale indicati nella normativa di riferimento, opportunamente valutati i motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L.689/1981. Solo nel caso di documentate condizioni economiche disagiate la sanzione può essere ridotta al minimo edittale.

Per violazioni successive alla prima nella medesima materia, ancorché definita con tempestivo pagamento in misura ridotta la sanzione da ingiungere nell'ordinanza-ingiunzione è

determinata singolarmente dal dirigente in una somma variabile tra quella individuata nella più favorevole tra il doppio del minimo o il terzo del massimo della sanzione edittale aumentata del 30% ed il massimo edittale indicati nella normativa di riferimento, opportunamente valutati i motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L. 689/1981. Solo nel caso di documentate condizioni economiche disagiate la sanzione può essere ridotta al minimo edittale.

Nel caso di reiterazione della violazione, accertata ai sensi dell'art. 8 - bis della L. 689/81, la sanzione amministrativa applicata con l'ordinanza-ingiunzione è aumentata ciascuna volta successiva del 25% rispetto a quella che sarebbe applicata sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 11 della L. 689/81, sino al raggiungimento del massimo edittale.

Art. 15 Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Il trasgressore e gli obbligati in solido che si trovano in condizioni economiche disagiate, documentabili attraverso autocertificazione nelle forme e per gli effetti di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, possono richiedere all'autorità competente individuata ai sensi del precedente all'art. 5 il pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie.

2. La richiesta di rateazione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale o dell'ordinanza-ingiunzione. La presentazione della richiesta interrompe il termine fissato per il pagamento della sanzione, che ricomincia a decorrere, anche ai fini del pagamento della prima rata, dalla data di comunicazione del provvedimento che decide sulla richiesta.

3. Sulla richiesta di rateazione provvede l'autorità competente, con proprio atto adottato entro 60 giorni dalla domanda.

4. Il soggetto competente a decidere sul ricorso può disporre che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a 10; ciascuna rata non può essere di importo inferiore a Euro 50,00 (cinquanta/00).

5. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante unico pagamento.

6. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso.

7. Il procedimento di cui al presente articolo è regolato dall'art. 26 della L. 689/81.

Art. 16 Opposizione all'ordinanza ingiunzione

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notificazione della stessa mediante deposito presso la cancelleria del giudice.

2. L'opposizione di cui al comma precedente deve essere proposta, entro 30 giorni dalla data di notificazione, mediante deposito in cancelleria, al Tribunale Ordinario, quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente le disposizioni in materia di:

- urbanistica ed edilizia;

- di tutela dell'ambiente, dell'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;

- di igiene degli alimenti e delle bevande;

- tributaria.

3. L'opposizione si propone altresì davanti al Tribunale Ordinario quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, solo o congiunta a quest'ultima.

4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Art. 17 Termine per l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni

Il termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione è di 5 anni dalla data di contestazione immediata o di notifica del processo verbale di accertamento, ai sensi dell'art. 28 L. 689/1981, termine prescrizione del diritto di riscossione delle sanzioni amministrative.

Art. 18 Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. La Giunta, con proprio provvedimento, può provvedere alla rideterminazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dall'art. 3, comma 1.

2. Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore affittivo delle sanzioni pecuniarie la Giunta può, altresì, provvedere all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento può avvenire ogni due anni, nella misura percentuale corrispondente a quella determinata, per lo stesso biennio, ai sensi dell'art. 195, comma 3, del D.Lvo 285/1992 (Codice della strada) per l'aggiornamento delle relative sanzioni pecuniarie.

Art. 19 Riscossione coatta

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

2. In caso di ritardo del pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile. Nel caso di concessione del pagamento rateale previsto dall'art. 15, il ritardo si calcola dalla scadenza della prima rata non pagata.

Art. 20 Sequestro

1. E' facoltà degli organi addetti all'accertamento di procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti stabiliti dalla legge.

2. Gli interessati hanno diritto di proporre opposizione al sequestro all'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione. L'autorità competente, esaminata la legittimità del sequestro in base alle argomentazioni addotte dall'opponente, decide sull'opposizione con

ordinanza motivata entro il termine di dieci giorni dalla proposizione del ricorso. L'ordinanza è tempestiva se sia stata emanata entro il suddetto termine, indipendentemente dalla eventuale notificazione o comunicazione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

3. In caso di opposizione al sequestro, l'inutile decorso di dieci giorni, senza alcuna decisione da parte dell'autorità amministrativa, determina il venir meno della sua efficacia, salva restando l'applicabilità dell'autonoma sanzione pecuniaria o della confisca qualora ricorra una delle ipotesi previste dalla legge.

4. E' altresì in facoltà del proprietario o di altro avente titolo sulla cosa sequestrata di farne istanza di restituzione, previo pagamento delle eventuali spese di custodia, sempreché provi il suo diritto e non si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. In tal caso, non trovano applicazione il secondo ed il terzo periodo del comma 2.

5. Nei procedimenti di opposizione al sequestro e per la restituzione delle cose sequestrate gli interessati non hanno la facoltà di richiedere l'audizione personale. Il provvedimento di rigetto dell'opposizione al sequestro o dell'istanza di restituzione non sono impugnabili in sede giurisdizionale.

6. Qualora le cose sequestrate possano alterarsi, è facoltà dell'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione autorizzarne, su richiesta, l'alienazione o la distruzione. La richiesta, presentata dal responsabile dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro o del diverso ufficio competente alla custodia delle cose sottoposte alla misura cautelare, fa menzione dell'alterabilità della merce secondo l'apprezzamento degli agenti che hanno operato il sequestro o dello stesso richiedente; ad essa sono allegati almeno il processo verbale di sequestro e quello di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo.

7. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'alienazione o alla distruzione delle cose sequestrate è tenuta ad accertare esclusivamente:

- a)** la sussistenza, in via incidentale, dei presupposti giuridici che possono legittimare la confisca amministrativa delle cose sequestrate. E' comunque fatto salvo l'esito del procedimento per l'applicazione della suddetta sanzione amministrativa accessoria, fatta eccezione per l'ipotesi di confisca necessaria di cui all'articolo 20, penultimo comma, della Legge n. 689 del 1981;
- b)** l'indicazione, nella relativa richiesta, dell'alterabilità delle cose.

8. L'alienazione o la distruzione delle cose sequestrate è eseguita a cura dell'ufficio che le ha in custodia. Prioritariamente, le cose sequestrate sono vendute nel rispetto delle norme che disciplinano i contratti attivi del Comune. Sono tuttavia ammesse:

- a) la donazione ad associazioni, enti ed organizzazioni senza scopo di lucro della merce deperibile, di valore stimato non eccedente 1.000 Euro, qualora non sia possibile ovvero sia estremamente difficoltoso provvederle alla vendita o alla conservazione. L'individuazione dei soggetti beneficiari della donazione è effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica;

b) la distruzione della merce deperibile, laddove sia impossibile ovvero estremamente difficoltoso provvederle alla vendita o alla donazione, e delle cose passibili di confisca necessaria ai sensi della disposizione legislativa dianzi menzionata.

9. Con apposito atto sono definite le modalità operative inerenti la gestione del procedimento del sequestro cautelare amministrativo che non siano state già previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni, dal D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 e dal presente regolamento. L'atto summenzionato, in particolare:

a) delinea l'attività e le cautele da porre in essere nell'espletamento delle operazioni e nella redazione degli atti connessi all'adozione del sequestro;

b) definisce i termini per la trasmissione dei documenti e per l'adozione degli atti e dei provvedimenti annoverati nella sequenza procedimentale;

c) stabilisce criteri per il riconoscimento dell'alterabilità e della deperibilità delle cose sequestrate, anche mediante l'individuazione di categorie merceologiche, ai fini dell'applicazione dei commi da sesto ad ottavo del presente articolo.

Art. 21 – Confisca

1. L'autorità competente ha facoltà di disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, e deve provvedervi per le cose che ne sono il prodotto, sempre che esse appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. In tal caso, la confisca è applicata con il provvedimento che ingiunge il pagamento della sanzione pecuniaria, o con ordinanza successiva, separata.

2. La confisca è applicabile sino a quando i provvedimenti di cui al comma 1 non siano divenuti esecutivi. L'attuazione delle ordinanze di confisca è subordinata alle condizioni previste dal precedente periodo, che si intendono automaticamente inserite nel provvedimento.

3. Si può prescindere dall'ordinanza ingiunzione di pagamento nei casi in cui sia disposta la confisca amministrativa delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisca violazione amministrativa, ed in ogni altra ipotesi di confisca necessaria prevista dalla legge. L'ordinanza ingiunzione di cui al precedente periodo non costituisce, altresì, presupposto per l'assunzione delle misure non sanzionate previste dalla legge e dal presente regolamento.

4. L'esecuzione della confisca fa carico agli organi che hanno disposto il sequestro, salvo diversa disposizione normativa. La confisca produce l'ablazione in favore del Comune del diritto di proprietà della cosa confiscata, che è detenuta ai sensi del D.P.R. n. 571 del 1982.

Art. 22 - Devoluzione in beneficenza, vendita e distruzione delle cose confiscate

1. La sanzione accessoria della confisca è regolata dagli articoli 20 e 21 della legge n. 689/81 e delle altre norme in materia.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal capo II del D.P.R. 29.7.1982 n. 571 e delle altre norme in materia, le cose oggetto di confisca in cattivo stato di conservazione, non certe sotto il profilo igienico-sanitario o comunque non idonee all'uso cui erano destinate, sono distrutte. Le cose deperibili sono devolute ad associazioni ed enti con finalità assistenziali e non di lucro, per un valore non superiore ad Euro 250,00, con i criteri di rotazione.

3. Qualora le cose confiscate non vengano distrutte, devolute od attribuite ai sensi del comma 2, sono vendute dall'Ente nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

Quando il provvedimento di confisca diviene definitivo le cose confiscate, qualora abbiano valore inferiore a 200 Euro, ovvero allorché si tratti di beni soggetti a rapida obsolescenza, possono essere devolute in beneficenza ad associazioni ed enti con finalità socio-assistenziali, e comunque senza scopo di lucro.

4. Gli enti e le associazioni interessate devono comunicare annualmente, entro il 31 marzo, al competente

Settore la loro disponibilità a beneficiare delle cose confiscate. L'attribuzione delle cose confiscate che non siano deperibili è effettuata annualmente a favore degli enti e delle associazioni senza scopo di lucro, in presenza dei loro rappresentanti e del Comandante del Corpo di Polizia municipale o di un suo delegato. I criteri dell'attribuzione tengono conto delle specifiche necessità delle associazioni o enti indicate nelle suddette comunicazione.

5. Qualora le cose confiscate non fossero devolute in beneficenza, sono vendute mediante pubblico incanto, direttamente ai sensi del D.P.R. n. 571 del 1982 oppure, per motivate ragioni, da parte di un terzo concessionario appositamente individuato con gara ad evidenza pubblica. Il prezzo della vendita non può essere inferiore al valore commerciale o a quello di base indicato dal Comune.

6. Se le merci confiscate siano deperibili, in cattivo stato di conservazione, contraffatte o non più idonee all'uso cui erano destinate, purché si tratti di beni fungibili, sono distrutte a spese del trasgressore, previa motivata richiesta al Settore competente. Un campione della merce è conservato ai fini giudiziari. Dell'avvenuta distruzione è redatto apposito processo verbale, il quale va trasmesso senza indugio al Settore competente.

7. Decorsi sei mesi da quando il provvedimento con il quale è stata disposta la restituzione delle cose sequestrate è divenuto inoppugnabile, l'autorità competente procede alla devoluzione in beneficenza, alla vendita o distruzione delle stesse con le modalità di cui ai commi precedenti.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del Capo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

Art. 23 Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Pretorio.

2. Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero il giorno stesso dell'avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa esplicita disposizione contenuta nell'atto stesso.

3. Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente regolamento contenute in atti normativi del Comune.

4. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento saranno adottate dal soggetto competente le determinazioni di cui all'art. 15 relative ai ricorsi e ai rapporti pervenuti anteriormente alla data di approvazione del presente regolamento. In caso di ingiunzione la sanzione amministrativa pecuniaria sarà irrogata con riferimento alle norme vigenti al momento dell'accertamento della violazione.

5. E' comunque fatto salvo, in relazione ai termini previsti al comma 2, l'eventuale minor termine di conclusione del procedimento necessario ad evitare la prescrizione ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/81.

6. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme contenute nella legge n. 689/81 e nelle altre leggi in materia, in quanto applicabili.

7. Eventuali modifiche disposte con atti legislativi aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.